

## **REGOLAMENTO DEI PRESTITI SOCIALI**

### **Art. 1 - Definizione dei prestiti sociali**

1. I depositi in denaro effettuati da soci esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale con obbligo di rimborso per la Cooperativa sono definiti prestiti sociali e sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. La raccolta dei prestiti sociali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera "a" del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed è disciplinata dalle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.
3. Non sono prestiti sociali, e pertanto non costituiscono oggetto del presente regolamento, i depositi vincolati versati dai soci in relazione all'assegnazione di alloggi o alla prestazione di particolari servizi, la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto contrattuale instaurato con la Cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il socio.

### **Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa**

1. I depositi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere effettuati dai soci che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, mediante sottoscrizione di apposito contratto, siano essi persone fisiche o giuridiche.
2. Nella raccolta di prestiti sociali la Cooperativa non può superare i limiti patrimoniali previsti dalle norme vigenti in materia, raggiunti i quali non sono accettati ulteriori versamenti.
3. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi ai prestiti sociali ed alle operazioni sugli stessi effettuate, restando esclusa ogni informazione a terzi, fatta eccezione per le Autorità competenti e per gli eredi in caso di successione.
4. Nel trattamento dei dati acquisiti a seguito della conclusione del contratto di prestito, la Cooperativa garantisce il pieno rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, fornendo al socio la prescritta informativa ed ogni altro chiarimento eventualmente necessario.

### **Art. 3 - Importo massimo dei prestiti sociali**

1. Il risparmio raccolto presso ciascun socio non può superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dalle norme vigenti in materia. Tali importi e limiti saranno indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa.
2. I prestiti complessivamente effettuati da ciascun socio, anche se suddivisi in più conti, che abbiano raggiunto l'importo massimo in vigore ai sensi del comma precedente, non possono essere ulteriormente aumentati. Qualora l'accreditamento degli interessi maturati nel corso dell'anno produca il superamento di tale importo massimo, gli interessi eccedenti detto importo sono rimborsati al socio.

3. L'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie che li assistono, nonché l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio sociale, devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio della Cooperativa.

#### **Art. 4 - Apertura dei conti di prestito sociale**

1. In presenza delle condizioni di cui all'articolo 2 ed entro l'importo massimo in vigore ai sensi dell'articolo 3, ciascun socio può richiedere l'apertura di uno o più conti di prestito sociale.
2. I prestiti sociali possono essere ordinari o vincolati per periodi di tempo predeterminati.
3. I conti di prestito sociale sono nominativi ed intestati al socio o ai soci che ne hanno richiesto l'apertura.
4. I conti di prestito sociale possono essere cointestati a non più di tre persone, purché tutte socie della cooperativa. Salvo diverse disposizioni scritte impartite alla Cooperativa da parte di tutti i soci cointestatori, le operazioni sui conti cointestati possono essere effettuate disgiuntamente da ciascun intestatario. Ciascuno di essi è considerato creditore dell'intero saldo attivo del conto.
5. Nel caso di conti intestati ad un singolo socio, l'intestatario può conferire delega a tempo indeterminato per effettuare operazioni di prelevamento ad una persona anche non socia. In caso di conti cointestati, la delega di cui sopra deve essere sottoscritta da tutti i cointestatori, anche in caso di conto cointestato a firme disgiunte. La persona delegata deve fornire copia di un documento di riconoscimento non scaduto e depositare la propria firma. La delega può essere revocata con comunicazione scritta del socio o dei soci intestatari inviata a mezzo raccomandata A.R. o consegnata alla Cooperativa. L'efficacia della delega cessa automaticamente con la morte del socio intestatario o anche di uno solo dei soci cointestatori, con effetto dalla data in cui il decesso diviene noto alla Cooperativa.
6. Il deposito minimo iniziale per l'apertura di ciascun conto di prestito sociale è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, che provvederà a darne comunicazione ai soci nel foglio analitico affisso presso la propria sede.
7. Per l'apertura del conto di prestito sociale il socio deve sottoscrivere il contratto che disciplina il conto e depositare la propria firma. Per i conti cointestati, tutti gli intestatari del conto devono sottoscrivere il contratto e depositare la propria firma. A ciascun socio intestatario viene consegnata copia del contratto sottoscritto e copia del foglio informativo analitico relativo alle condizioni in vigore.
8. Il socio intestatario è tenuto a informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il proprio domicilio. In assenza di tale informazione, tutte le comunicazioni della Cooperativa al socio si intenderanno per ricevute se dirette all'ultimo domicilio reso noto.

#### **Art. 5 - Operazioni sui conti di prestito sociale**

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce ed aggiorna periodicamente - sia per i prestiti ordinari sia per quelli vincolati - il limite minimo e massimo dei depositi, il tasso d'interesse, la durata del vincolo, i termini del preavviso, il limite di importo per i prelevamenti dai conti di prestito sociale, la valuta di accredito e di prelievo, nonché ogni ulteriore caratteristica ritenuta opportuna. Le caratteristiche dei conti di prestito sociale vengono comunicate ai soci mediante il foglio informativo analitico affisso presso la sede della cooperativa.

2. Le modifiche al Regolamento ed alle condizioni economiche dei prestiti sociali sono comunicate ai soci intestatari di conti sia con lettera al loro domicilio che mediante affissione del nuovo Regolamento e del foglio informativo analitico aggiornato presso la sede della Cooperativa. In entrambi i casi i documenti devono riportare la data di aggiornamento e la decorrenza degli effetti delle modifiche apportate. Le variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Socio prestatore devono essere comunicate per iscritto al Socio entro 30 giorni dalla loro entrata in vigore. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il Socio ha diritto di recedere dal contratto di prestito con effetto dalla data di efficacia delle nuove condizioni senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.
3. Per tutte le operazioni effettuate su ciascun conto di prestito sociale la Cooperativa rilascia al socio una ricevuta riportante i seguenti dati: numero del conto, interesse lordo riconosciuto, data e valuta del movimento, saldo iniziale, somma versata o prelevata, saldo finale. Copia della ricevuta è archiviata in Cooperativa. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, la Cooperativa comunica mediante lettera semplice a ciascun socio intestatario di conti individuali di prestito sociale il saldo del conto al 31 dicembre precedente nonché l'elenco delle operazioni effettuate sul conto nel corso dell'anno precedente, ivi compresa l'indicazione dell'ammontare degli interessi maturati e delle ritenute effettuate sugli interessi. Nel caso di conti cointestati, la comunicazione di cui sopra verrà inviata al socio indicato da tutti i cointestatori.
4. Chiunque, purchè munito di documento d'identità, può effettuare depositi sui conti di prestito sociale sia presso la sede della Cooperativa in contanti o mediante assegni circolari, bancari, postali, sia tramite bonifici bancari intestati alla cooperativa, con indicazione della destinazione al tipo di prestito prescelto.
5. I prelevamenti devono essere richiesti personalmente dal socio intestatario del conto o da uno degli eventuali cointestatori, se prevista la firma disgiunta, o da persona delegata. Nel caso di conti cointestati a firme congiunte, le richieste di prelevamento devono essere sottoscritte da tutti i cointestatori.
6. I prestiti sociali vincolati possono essere prelevati dal giorno successivo a quello di scadenza del vincolo concordato con la Cooperativa. Il conto vincolato è rinnovabile alla scadenza per il periodo stabilito dal Consiglio. Qualora il socio intestatario non comunichi per iscritto alla Cooperativa la propria intenzione di estinguere il prestito o di rinnovare il vincolo entro dieci giorni dalla scadenza, il prestito vincolato verrà automaticamente convertito in prestito ordinario con effetto dal primo giorno successivo alla scadenza.
7. I soci intestatari di conti vincolati possono, in caso di necessità, presentare al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa una richiesta di restituzione anticipata, parziale o totale, della somma vincolata. In caso di accoglimento della richiesta, il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia differire il rimborso per un tempo non eccedente sessanta giorni dalla richiesta, in relazione alle esigenze finanziarie della Cooperativa. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate e comunicate al socio intestatario entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta. Sulla somma rimborsata anticipatamente si applica, con decorrenza dalla data di inizio del vincolo in corso, il tasso in vigore a tale data per i conti con vincolo di durata immediatamente inferiore al tempo trascorso.
8. Il socio intestatario del conto che sia anche assegnatario di alloggi sociali, o che comunque usufruisca di attività o servizi prestati dalla Cooperativa, può autorizzare la medesima a prelevare dal conto gli importi di cui sia debitore nei confronti della Cooperativa per i corrispettivi dovuti.

9. Il socio intestatario o cointestatario di un conto di prestito sociale ha diritto di richiedere informazioni su singole operazioni o su gruppi di operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le informazioni richieste devono essere fornite, per iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

## **Art. 6 - Interessi sulle somme depositate**

1. I depositi verranno remunerati ai saggi di interesse annuo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, che potranno essere differenziati in relazione alla durata del vincolo, all'entità del deposito e al rapporto tra l'entità del deposito e quella del capitale sociale sottoscritto dal depositante.
2. I prestiti sociali ordinari e vincolati fruttano, dalla valuta riconosciuta a ciascun deposito, l'interesse calcolato al tasso in vigore al momento dell'apertura del conto o, con la relativa decorrenza, al diverso tasso successivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione. I tassi in vigore sono indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa, e in ogni caso non potranno superare il rendimento massimo consentito dalla legge.
3. Gli interessi annualmente maturati sui conti vincolati possono essere prelevati dal socio intestatario dal 15 gennaio al 20 febbraio dell'anno successivo. Trascorso tale termine, assumono lo stesso vincolo del capitale.
4. Qualora a seguito di prelievi effettuati dal socio (o dai soci intestatari) le disponibilità residue accreditate su un conto di prestito sociale vincolato risultino inferiori all'importo minimo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, gli stessi conti vengono remunerati al tasso di interesse in vigore per i prestiti con vincolo di durata immediatamente inferiore per il periodo di tempo durante il quale tale valore minimo non sia superato. Nel caso in cui tale eventualità si verificasse, la Cooperativa provvederà ad informarne il socio (o i soci intestatari).
5. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa determina i giorni di valuta da attribuire alle varie tipologie di operazioni e di conti. Essi sono indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa. Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile e sono accreditati sul conto con la valuta del 1° gennaio dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono, ovvero con la valuta del primo giorno successivo alla chiusura del conto per i depositi estinti.
6. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'apertura di prestiti vincolati ai quali venga riconosciuta una remunerazione a tasso fisso o variabile. La remunerazione dei prestiti vincolati a tasso fisso non potrà essere variata per tutta la durata del vincolo. Per i prestiti vincolati a tasso variabile, il Consiglio procederà entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno di ogni anno a fissare la remunerazione da corrispondere per il semestre successivo.
7. I tassi di interesse in vigore alla data di apertura del conto di prestito sociale in relazione alla sua natura sono riprodotti nel contratto sottoscritto dall'intestatario o dagli eventuali cointestatari.

#### **Art. 7 - Fogli informativi analitici**

1. I tassi di interesse e tutte le altre condizioni applicate dalla Cooperativa ai prestiti sociali sono analiticamente indicati nel foglio informativo che deve restare affisso presso la sede della Cooperativa e consegnato al socio all'atto dell'apertura del conto.
2. I fogli informativi analitici sono conservati agli atti della Cooperativa per i cinque anni successivi alla data iniziale di affissione; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

#### **Art. 8 - Estinzione del conto di prestito sociale**

1. I Soci intestatari possono richiedere in qualunque momento l'estinzione del conto di prestito sociale ordinario ad essi intestato. In caso di conti cointestati, la richiesta di estinzione deve essere sottoscritta da tutti i soci cointestati.
2. I conti di prestito sociale vincolati vengono estinti alla scadenza a seguito della comunicazione effettuata dal socio ai sensi dell'articolo 5, comma 6 ovvero a seguito di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione della richiesta di restituzione anticipata totale delle somme vincolate in base a quanto previsto dall'art. 5 comma 7. In mancanza di diversa disposizione da parte dei soci intestatari, la Cooperativa provvederà ad accreditare le somme svincolate su un conto di prestito sociale ordinario a nome degli stessi soci intestatari.

#### **Art. 9 - Recesso, esclusione o decesso del socio intestatario di conti di prestito sociale**

1. In caso di recesso dalla Cooperativa del socio che sia intestatario di conti di prestito sociale, le somme sugli stessi depositate cessano di essere considerate prestiti sociali con effetto dalla data del recesso e vengono portate a credito del socio con gli interessi spettanti fino a tale data. Sul credito del socio non maturano ulteriori interessi.
2. La Cooperativa può rivalersi sui crediti del socio di cui al comma precedente, in caso di sussistenza di debiti dello stesso socio nei confronti della Cooperativa.
3. Se il conto di prestito sociale è cointestato a più soci ed il recesso o l'esclusione riguarda solo uno di essi, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alla frazione dei prestiti di appartenenza del socio escluso o recesso che, a questi soli fini, si presume pro quota in parti eguali.
4. In caso di decesso del socio intestatario o cointestario di conti di prestito sociale, si applica la normativa vigente in materia di successione. Ai familiari conviventi ed agli eventuali cointestati incombe l'obbligo di dare immediata comunicazione del decesso alla Cooperativa.

#### **Art. 10 - Iscrizione Registri**

La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito.

La Cooperativa è iscritta nel Registro delle Imprese col N. 10245980155 e all'Albo Nazionale delle Società Cooperative a mutualità prevalente col N. A104205.

#### **Art. 11 - Informative delle condizioni contrattuali**

Il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito, sulle spese e su quant'altro previsto dalla normativa vigente, sono messi a disposizione dei Soci nella sede della Cooperativa.

#### **Art. 12 - Disposizioni applicative**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

#### **Art. 13 - Approvazione Regolamento**

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 22 maggio 2007, entra in vigore a partire dalla data dell'assemblea e sostituisce il precedente Regolamento approvato in data 13 ottobre 2002.

#### **Art. 14 - Controversie**

Ogni controversia fra la Cooperativa ed i soci riguardanti i prestiti disciplinati dal presente Regolamento sarà decisa in base agli articoli 36 e 37 dello Statuto sociale.